

Vai su [Banca Dati della Mediazione Civile](#)

www.adrmedyapro.it

Tribunale di Roma, sentenza 30.04.2020 - Est. Moriconi

Massima: la parte che rifiuta la proposta del giudice, peraltro ragionevole, è condannata alle spese di causa e di consulenza tecnica. Come dire che la conciliazione conviene sempre.

In NOME del POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di ROMA

SEZIONE Sez.XIII° R.G. n.7400-2015

Ka S Co (avv.to Ar Fe) attori E Azienda Ospedaliera S C F (avv.ti V G e G Fo) convenuta ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 30.4.2020, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S E N T E N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti, osserva: La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9- octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica. Poiché già la novella di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l'innovazione ultima sia puramente ripetitiva - mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.

La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.

*

-1- Premessa Deduceva, fra l'altro, l'attrice che presso l'Ospedale S C F dove era stata ricoverata il 24.7.2011 veniva sottoposta a parto cesareo in data 28 luglio, senza che venisse per tempo rimosso il cerchiaggio apposto presso l'Ospedale di G al IV mese di gestazione come riportato nel diario clinico e ben presente anche ai sanitari del S C. Il cerchiaggio, infatti, veniva rimosso solo alla data del 27

agosto, dopo una serie di gravi problematiche subite presso l'Ospedale. Deduceva l'attrice che il parto cesareo era stato necessitato dalla mancata rimozione tempestiva del cerchiaggio cervicale. A sua volta, dalla necessità del parto cesareo, erano scaturite conseguenze negative attese l'epoca precoce della gestazione, il basso peso del feto, e i precedenti quattro parti naturali. In particolare era scaturita embolia polmonare, il ricovero in terapia intensiva, il prolungamento della degenza ospedaliera, nonché infezione della ferita chirurgica con necessità di detersione, disinfezione e cruentazione dei margini della ferita. Chiedeva pertanto la condanna dell'Ospedale al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non.

L'Azienda si costituiva rigettando ogni addebito, ritenuto del tutto privo di fondamento. Allegava e produceva le procedure di sanificazione messe in opera dall'Ospedale.

-2- Insussistenza degli addebiti Il rigetto delle domande della S deriva dalle seguenti considerazioni.

La citazione ricalca in modo letterale la relazione di parte del dott. A De L, medico legale non specialista della branca. Come tale relazione, non è affatto perspicua e si presenta apodittica e confusa quanto alla questione del cerchiaggio. Pur in relazione alla obiettiva debolezza della tesi dell'attrice, il giudice, pro bono pacis, proponeva un accordo nei termini esposti dall'ordinanza del 30.1.2017. Vale a dire il pagamento a favore di K S C ed a carico dell'Azienda Ospedaliera S C F della complessiva somma di € 10.000,00, oltre ad un contributo per compensi di € 1.500,00 oltre IVA CAP e spese generali.

La proposta veniva accolta dall'Azienda ma irragionevolmente rifiutata dalla S. Scelta incongrua in quanto secondo successivi accertamenti (disposti mediante CTU) degli ausiliari del giudice, a mezzo della dott.ssa A M G medico legale e infettivologa e del dott. Ferdinando Gargiulo specialista in ostetricia e ginecologia, le pretese della S naufragavano contro l'inconsistenza delle censure.

Gli ausiliari, con relazione immune da errori e vizi tecnico-logico-giuridici, del tutto condivisibilmente escludevano che vi fossero state omissioni carenze o errori nella gestione della paziente, sia sotto il profilo della gravidanza (cerchiaggio) sia sotto il profilo della sanificazione (infezione nosocomiale).

Va sottolineato e evidenziato che la relazione è di non comune chiarezza, profondità scientifica e ricchezza di basi bibliografiche (linee guida in particolare).

Le osservazioni critiche del consulente dell'attrice non hanno consistenza ed è sufficiente a tale fine leggere le risposte specifiche e ben articolate che sono state fornite dagli ausiliari del giudice. In ogni caso nessuna osservazione è stata sollevata circa la questione del cerchiaggio e del parto cesareo. Quanto alla problematica delle infezioni le deduzioni attoree sono del tutto erronee. Non si è trattato di infezione nosocomiale, bensì di infezione correlata alla intervenuta corionamniotite (adeguatamente e tempestivamente trattata), complicanza del tutto non imputabile. In pura astrazione, anche volendo diversamente opinare, a prescindere dalla quantità e tempestività delle produzioni al riguardo (fermo restando che come attestano le pag. 7 e 8 della comparsa di costituzione, l'Azienda ha soddisfacentemente comprovato l'adozione di idonee misure di sanificazione), va escluso qualsivoglia danno meritevole di considerazione e apprezzamento.

Quanto poi alla produzione di documenti ulteriori (cfr. pag. 100 della relazione) rispetto a quelli prodotti dall'Azienda con la comparsa di costituzione, la stessa è ammissibile trattandosi di atti meramente di contorno integrativi e chiarificatori della documentazione già prodotta. In alcun modo e grado è stata lesa la difesa della controparte. Nessun appunto può pertanto essere rivolto all'attività aziendale essendo risultato che l'Azienda S C F aveva messo in atto le misure di prevenzione e sanificazione richieste dalle Linee Guida dell'epoca. Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni - orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'attric come in dispositivo. La sentenza è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- RIGETTA le domande di Ka S Co ;
- **CONDANNA Ka S Co al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell'Azienda Ospedaliera S C F per compensi in €5.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali; oltre alle spese di consulenza** (rectius: fondo spese) anticipate dalla convenuta definitivamente a carico dell'attrice;
- SENTENZA esecutiva Roma 30.4.2020

Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi